

RACCOLTA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

D I

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NELLO STATO PONTIFICIO

EMANATE DAL 1.^o GENNAJO 1845
AL 31 MAGGIO 1846

VOLUME UNICO



R O M A

NELLA STAMPERIA DELLA R. G. A.
1849

(N. 38.) *Disposizioni della segreteria per gli affari di Stato interni relative ai regolamenti pel corpo dei vigili di Roma.*

28 DICEMBRE 1845.

REGOLAMENTI PEL CORPO DE' VIGILI DI ROMA.

Dopo lungo sperimento fatto, con lodevole successo, tanto delle massime riguardanti l'istituto del corpo de' vigili di Roma, quanto delle discipline in vari tempi adottate pel relativo servizio, la Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI. felicemente regnante, a rendere sempre più facile così la cognizione delle massime medesime, come la osservanza delle enunciate discipline, ha riconosciuto utile che vengano riunite le une e le altre in un solo regolamento.

Nella quale occasione, volendo dare un nuovo contrassegno di sovrana benevolenza verso quel corpo che si è reso costantemente benemerito del pubblico e del governo, la Santità sua, con tratto di singolare clemenza, si è degnata graziare gl'individui che compongono il corpo medesimo del beneficio di essere ammessi non solo alla giubilazione per loro, ma ancora alla pensione per le fa-

miglie, colle norme stabilite in favore degli impiegati civili; non senza usare un'ulteriore riguardo circa alla durata del servizio, in vista delle straordinarie fatiche e de' gravi pericoli a' quali essi vigili sono esposti.

Redatti pertanto in conformità di sì provvide sovrane disposizioni i seguenti due regolamenti, il primo che concerne l'istituto e le discipline del corpo de' vigili di Roma, ed il secondo le norme per la giubilazione ai medesimi e per la pensione alle loro famiglie, la lodata Santità sua, dopo di averne presa cognizione, si è degnata benignamente approvarli, ordinandone la piena esecuzione.

REGOLAMENTO

*Sull'istituto e sulle discipline
del corpo de' Vigili*

TITOLO I.

Dipendenza del corpo de' vigili

Art. 1. Il corpo de' vigili ha per superiore l'eminentissimo signore cardinale segretario per gli affari di stato interni, e per esso monsignor governatore di Roma direttore generale di polizia nella qualità di presidente.

TITOLO II.

Composizione del corpo de' vigili.

Art. 2. È formato il corpo de' vigili

I. da uno stato maggiore.

II. da una compagnia d'individui a soldo.

III. da soprannumeri.

Art. 3. Lo stato maggiore è composto

del colonnello direttore e comandante.

del tenente colonnello aggiunto al comando
quando egli vi sia.

del quartier mastro segretario.

di un medico.

di un chirurgo.

di uno scrivano.

Art. 4. Si costituisce la compagnia

di un capitano.

di un tenente.

di un sotto tenente.

di un ajutante sotto ufficiale.

di quattro sergenti.

di venti caporali.

di un capo trombetto maestro.

di otto trombetti.

di cento dieci comuni.

Art. 5. Questi centocinquantatre individui comporranno il ruolo de' vigili al soldo.

Art. 6. Tutti gli altri individui che vestiranno la divisa del corpo de' vigili apparterranno al novero de' soprannumeri; i quali saranno di due classi, cioè soprannumeri in esperimento d'idoneità per meritare l'ingresso nel ruolo in occasione di alcuna vacanza e soprannumeri benemerenti, i quali saranno vigili usciti dal ruolo per rimanere nel corpo.

TITOLO III

Attributi del corpo de' vigili.

Art. 7. È speciale attributo del corpo de' vigili la estinzione degli incendi nella città di Roma e ne' suoi contorni. Dovrà ciò estendersi per tutta quella distanza, fin dove potrà ragionevolmente suppersi da chi ne avrà il comando, che il soccorso sarà per giungere in tempo; oltre al qual termine il corpo non avrà facoltà di accorrere, senza ordine espresso di monsignor governatore.

Art. 8. Coerentemente a tale attributo, dovrà intervenire a tutte quelle feste ed a quegli spettacoli pubblici in cui sarà ragionevole timore di fuoco, e vi rimarrà per tutto il tempo in che durerà la festa o lo spettacolo.

Art. 9. Per ogni catastrofe d'improvvisa rovina di edifizii abitati, di caduta di persone dentro profondità di pericoloso accesso, ed in qualunque altro somigliante infortunio in cui possa ragionevolmente supporre, che la maggiore idoneità de' vigili, e la qualità de' loro attrezzi sieno di una certa utilità all'urgenza, dovranno essi prestarsi alla richiesta del soccorso fatta ai quartieri, quando ciò avvenga di ufficio da qualunque autorità competente. In tali casi i vigili dovranno agire come nei casi degli incendi.

Art. 10. Il colonello direttore e comandante avrà sotto la dipendenza di monsignor governatore, la direzione, il comando e l'amministrazione del corpo.

Art. 11. Farà perciò rapporto al medesimo in iscritto per qualunque occorrenza dell'esercizio del suo ufficio, tanto rispetto al corpo, quanto a ciascun'individuo, e ne attenderà le determinazioni.

Art. 12. Monsignor governatore potrà esigere, ogni qual volta lo giudicherà opportuno, un ragguaglio più preciso di qualunque cosa appartenente tanto alle azioni del corpo, quanto alle operazioni del comando, in tutto ciò che sarà dipendente dal colonnello direttore e comandante.

Art. 13. Il tenente colonnello assisterà il comandante in tutti gli attributi di suo ufficio, ed in assenza di questo ne farà le veci.

Art. 14. Il quartier mastro, come tale, sarà ad-

detto al comandante per ogni cosa relativa all'amministrazione: farà la riscossione ed i pagamenti del denaro assegnato al corpo e soprintenderà allo scrivano in tutte le faccende di ufficio. In occorrenze straordinarie del suo particolare attributo potrà valersi degl'individui che troverà idonei nel corpo; custodirà tutte le carte e scritture che dovranno formare materia di cancelleria, le quali dovrà tenere in perfetta regola a fine di potere, ad ogni richiesta del comandante, render ragione di quanto si sarà operato. Nella sua qualità di segretario farà le minute di lettere ed i rapporti di ufficio, interverrà al consiglio per l'abbigliamento, ne scriverà le risoluzioni, ne formerà i contratti e ne terrà il conto della cassa.

Art. 15. Lo scrivano assisterà il quartier mastro tanto nello scrivere e nel far conti, quanto in tutt'altro che si apparterrà alle materie di amministrazione e di cancelleria del corpo.

Art. 16. L'attributo del medico sarà di visitare gli individui malati appartenenti al corpo facendone rapporto. Avrà l'obbligo d'intraprendere la cura delle loro malattie, e prestare tutta la necessaria assistenza, quando ai medesimi piacesse prevalersene.

Art. 17. Se i vigili si prevalessero di altri professori a loro carico, il medico del corpo sarà ob-

bligato ad invigilare la loro cura e farne rapporto almeno ogni settimana.

Art. 18. Lo stesso attributo avrà il chirurgo riguardo all' arte sua , e dovrà di più assistere a tutte le azioni di qualche importanza , dove il maggior pericolo, a cui saranno esposti gl' individui del corpo, rendesse più necessaria e più opportuna la sua presenza.

Art. 19. L'attributo del capitano si racchiuderà principalmente nell' invigilare all' esatto adempimento del servizio ed alla rigorosa osservanza della disciplina in tutti gl' individui da lui dipendenti. Dovrà invigilare ugualmente in ciascuno al buon' uso ed alla custodia dell' abbigliamento; pel qual fine proporrà al comandante ad ogni occorrenza le necessarie riviste. Procurerà il miglior mantenimento de' quartieri, colla diligente conservazione, nettezza e buona disposizione de' materiali e degli attrezzi ivi contenuti. Farà rapporto in iscritto di quanto avrà giornalmente operato il corpo, notando tutto il movimento nominativo degl' individui di servizio, tutte le azioni tanto di guardie quanto d' incendi, tutte le occorrenze de' quartieri rispetto al materiale ed agli attrezzi, tutt' i mancamenti commessi dagl' individui del corpo; e presenterà al comandante ogni mattina personalmente tale rapporto, per attendere da lui gli ordini e le disposizioni opportune. Tutte le domeniche dovrà trovarsi in divisa alla riunione

del corpo nel quartiere principale, all' ora prestabilita, per comandare la compagnia.

Art. 20. Il tenente, nella subordinazione del capitano, parteciperà gli stessi suoi attributi riguardo alla disciplina. Avrà inoltre il servizio e le ordinarie ispezioni alternativamente col sotto tenente; ed in assenza del capitano ne farà le veci.

Art. 21. Il sotto tenente seguirà il tenente negli stessi attributi.

Art. 22. L' ajutante sotto ufficiale avrà l' ingerenza di porre in ordine e regolare l' andamento del servizio del corpo, ed invigilarne il perfetto adempimento, sotto la direzione del capitano.

Art. 23. A ciascun sergente sarà attribuita la particolare custodia ed ispezione di un quartiere a lui perciò affidato, di che dovrà dar conto ogni settimana al capitano.

Art. 24. Spetterà al capo trombetto maestro la istruzione de' trombetti ne' loro esercizi musicali del concerto, e la vigilanza pell' adempimento delle loro particolari incombenze.

Art. 25. Il principale incarico de' trombetti sarà di chiamare ad ogni bisogno gl' individui del corpo de' vigili ai loro domicili; ed inoltre dovranno essi formare il concerto di musica per l' accompagnamento del corpo medesimo.

TITOLO IV.

Quartieri, materiali ed attrezzi.

Art. 26. Affinchè il corpo de' vigili possa in ogni tempo, e nel miglior modo, provvedere alla estinzione degl'incendi in Roma, e ne' suoi contorni, saranno stabiliti in più luoghi della città vari quartieri, che avranno sempre in pronto guardie ed arnesi, da trasferirsi sollecitamente a quella parte in cui si annunzierà esservi simile infortunio.

Art. 27. Tali quartieri saranno pure per lo stesso oggetto ne' sagri palazzi apostolici.

Art. 28. Ciascuno di questi quartieri, in ragione della sua capacità e situazione, sarà provveduto di macchine idrauliche, carri ed attrezzi con tutt'altro necessario al miglior esercizio dell'arte praticata per la estinzione degl'incendi. Vi sarà inoltre in ciascun quartiere tutto il materiale necessario al mantenimento ed alla dimora continuata delle guardie.

Art. 29. Il materiale che dovrà servire alla permanenza delle guardie, consisterà principalmente in un sufficiente numero di letti, formati di banchi di ferro, tavole verniciate, materassi e capezzali ripieni di paglia, lenzuoli di canavaccio e coperte di lana. Consisterà pure in tavole e banchi da sedere, in tutto l'occorrente per iscrivere, lumi per la not-

te, fuoco per la stagione fredda, ed in altri minori utensili necessari all'abitazione.

Art. 30. Il principale arnese, e più usuale che dovrà trovarsi in ciascun quartiere, sarà il carrettino a mano contenente una piccola tromba idraulica con scale e secchi di legno, unitamente a tutti quegli attrezzi più adoprati e più comuni nella pratica degl'incendi di meno grave conseguenza.

Art. 31. In ogni quartiere saranno una o più trombe idrauliche, costrutte ad uso di carro e sopra molle, in guisa da poterle con facilità trasportare (dando posto ancora agl'individui di guardia), per mezzo di cavalli, ai lontani luoghi ove sarà incendio.

Art. 32. In alcuni quartieri dovrà trovarsi un carro grande, espressamente costrutto per condurre a' lontani incendi un maggior numero d'individui del corpo, e trasportare tutti gli attrezzi di maggior volume usati in simili circostanze.

Art. 33. Saranno compresi nel materiale i secchi di legno, i tubi di canape per la condotta delle acque, i secchi di tela, le montate di scale di legno, le scale di corda, il sacco di salvamento, i canapi e le corde minori, le tende di lana per impedire le comunicazioni del fuoco, e tutt'altro arnese necessario per arrestarne i rapidi progressi. Finalmente le torce e le fiaccole destinate alla il-

luminazione delle azioni che avverranno di notte tempo.

Art. 34. Tutti gl'istrumenti musicali che saranno consegnati ai trombetti per servizio del concerto, faranno parte ugualmente del materiale del corpo.

TITOL O V.

*Servizio ordinario e straordinario
del corpo de' vigili.*

Art. 35. Il servizio ordinario del corpo de' vigili, e che verrà fatto da questo in giro di compagnia, consisterà principalmente nelle guardie de' quartieri, nel servizio de' teatri e pubblici spettacoli, in quello di ordinanza diurno, in quello di rinforzo notturno ai quartieri, nella ispezione degli attrezzi, in quella di sanità, e nella riunione di tutti i vigili le mattine di ogni domenica nel quartiere principale.

Art. 36. Il servizio straordinario del corpo de' vigili consisterà in tutte le azioni per incendi, in qualunque esercizio di esperimento, ed ogni altro servizio che dovrà prestar tanto di guardia, quanto di scorta, in occasioni straordinarie di suo ufficio.

Art. 37. Il servizio riguardo ai trombetti avrà per oggetto principale la chiamata ch'eglino dovranno fare ad ogni occorrenza tanto di alcuni, quanto di tutti gl'individui appartenenti al corpo.

Art. 38. Per tal fine verrà ad ognuno de' trombetti assegnata una parte della città, che comprenderà tutte quelle contrade più prossime fra loro, per formare un numero di abitazioni d'individui proporzionato alla possibilità della loro chiamata: la quale si dovrà effettuare in un medesimo tempo, ed a qualunque occorrenza, da ciascuno de' trombetti nel ripartimento a lui affidato. Se questa sarà fatta per cagione d'incendio, dovrà pel primo essere avvisato il comandante, e seguentemente tutti gli altri subordinati.

Art. 39. La migliore distribuzione di tali contrade, e le varie modificazioni che pel successivo cambiamento de' domicili di ciascun individuo occorreranno, sarà speciale ingerenza del capo trombetto maestro, il quale dovrà regolare l'esatto e spedito disimpegno dell'incarico de' trombetti suoi dipendenti, coll'assistenza dell'ajutante sotto ufficiale, e conferire col medesimo di ogni cambiamento.

Art. 40. In corrispondenza di questa disposizione, ciascuno individuo appartenente al corpo sarà rigorosamente tenuto (cambiando domicilio) a darne parte tanto al trombetto maestro, quanto all'ajutante, colla precisa indicazione del luogo dove sarà per trasferirsi.

Art. 41. La nota de' domicili, col nome di ciascuno de' vigili che vi abiteranno, sarà affissa continuamente nel quartiere principale, e scritta in

otto distinti ripartimenti, ognuno de' quali sarà intitolato col nome di quel trombetto cui ne apparterrà la chiamata.

Art. 42. Il servizio ordinario de' trombetti consisterà nelle guardie notturne, che faranno, in separati quartieri ciascuno, tutte le notti, in giro fra loro, e tre per notte, ond' esser pronti alla improvvisa occorrenza per dare subito avviso agli altri trombetti, e fare così ognuno celeremente la sua chiamata, nelle rispettive contrade a lui assegnate.

Art. 43. Farà parte dell'ordinario servizio de' trombetti quello ancora, che dovrà prestare ciascun di loro in giro per tutta la settimana, durante la quale l'individuo di servizio sarà tenuto ogni mattina a trasmettere i rapporti, le carte e gli avvisi di ufficio per le occorrenze della cancelleria; ed ogni sera dovrà parimente trovarsi al quartiere principale a disposizione dell'ufficiale e dell'ajutante, nell'ora della distribuzione delle guardie, ond' esser pronto al bisogno di alcun' avviso per provvedere al servizio da spedirsi.

Art. 44. Il servizio straordinario de' trombetti sarà, rispetto al loro particolare attributo, quello medesimo che si è annunziato in riguardo degli altri individui del corpo.

Art. 45. Tanto il servizio ordinario, quanto lo straordinario preveduto, sarà ordinato e distribuito in giro, fra tutti gl'individui della compagnia,

dall'ajutante sotto ufficiale sotto la vigilanza del capitano; e la relativa tabella sarà scritta ed affissa nel quartiere principale ogni domenica mattina, per rimanervi tutta la settimana a notizia di ciascuno.

Art. 46. Tutti gl'individui, in quel giorno che entreranno di servizio, dovranno presentarsi con la divisa del corpo, alle ore ventiquattro, nel quartiere principale, dove ogni sera si troverà l'ajutante per farne la personale rassegna, ed ordinare la distribuzione e spedizione loro ne' vari luoghi a ciascuno assegnati.

Art. 47. Il servizio ordinario del tenente e sotto tenente sarà fatto, una settimana per ciascuno, alternatamente; durante la quale, quello a cui si apparterrà, dovrà ogni sera presiedere alla spedizione che l'ajutante farà del cambiamento delle guardie. Se vi saranno spettacoli ove andrà la guardia de' vigili, dovrà farvi la ispezione in divisa; ed ogni mattina sarà tenuto a presentarsi al comandante nell'ora di rapporto.

Art. 48. Il sergente o caporale, il quale sarà di guardia unitamente a que' comuni che a lui verranno assegnati, andrà direttamente a quel quartiere che dall'ajutante gli sarà destinato. Prenderà consegna del posto e del materiale in quello contenuto, e vi rimarrà per ore ventiquattro. Distribuirà questo tempo ugualmente fra tutti gl'individui della guardia in giro, sì che rimarrà sempre uno

di fazione alla porta del quartiere. Farà che l'assenza pel pranzo di ogni individuo non sia maggiore di un'ora da incominciare prima del mezzodì, ciascuno alla volta: quella per la cena di mezz'ora al modo stesso, e da incominciare dopo la rinnovazione delle guardie. Al termine della sua guardia, si ritirerà al quartiere principale, e presenterà all'ufficiale ed ajutante il rapporto scritto della guardia da lui eseguita, e di quanto sotto di lui sarà avvenuto.

Art. 49. Il sergente o caporale che sarà di guardia ai pubblici spettacoli, andrà in ugual modo con i comuni a lui assegnati direttamente al luogo che dall'ajutante gli verrà destinato, e terminato lo spettacolo farà ritorno al quartiere, per rilasciarvi rapporto in scritto del servizio eseguito.

Art. 50. L'ufficio che presteranno i vigili ai pubblici spettacoli venali sarà loro ricompensato a carico delle parti interessate.

Art. 51. I due comuni che saranno di ordinanza durante il giorno, dovranno ogni mattina di buon'ora presentarsi al quartiere principale, da dove saranno destinati ad andare, l'uno presso monsignor governatore, l'altro presso il comandante, per rimanervi fino a sera all'ora del cambiamento delle guardie e quindi dovranno ritirarsi al quartiere stesso per loro scarico.

Art. 52. I due comuni di rinforzo notturno ai quartieri si presenteranno parimente all'ajutante nell'ora della spedizione delle guardie, per esser destinati a pernottare in que' quartieri in cui non saranno i trombetti; e dove poi rimarranno fino alla mattina seguente, in che cesserà la loro incumbenza.

Art. 53. Due volte per settimana si farà, in giro di compagnia, la ispezione degli attrezzi da tre comuni ed un graduato, colla direzione di un sergente macchinista. Gl'individui che saranno di servizio dovranno trovarsi ne' giorni stabiliti a mezzodì nel quartiere principale, da dove il sergente macchinista dirigerà la ispezione a quel quartiere cui spetterà in giro, ovvero dove sarà maggiore occorrenza.

Art. 54. La ispezione di sanità sarà fatta, settimana per settimana, da uno de' graduati in giro fra loro, nel quale periodo di tempo si dovranno più volte visitare ne' domicili, o negli spedali, gl'individui malati appartenenti al corpo; e la domenica mattina, terminato il rispettivo servizio, si presenterà il rapporto scritto al comandante per mezzo del capitano, nel quale rapporto sarà notata la malattia, la convalescenza o il peggioramento dell'infermo, sul parere esternato da' professori del corpo. In caso di avvenimento di morte, ne sarà subito fatto rapporto straordinario.

Art. 55. Sarà compresa fra le obbligazioni ordinarie de' vigili la loro riunione nel quartiere principale, dove ogni domenica mattina tutti gl'individui della compagnia che non avranno altra occupazione di servizio, dovranno presentarsi all'ora prefissa in divisa, per assistere alla messa, e per attender poi a quegli esercizi o a quelle istruzioni che verranno alla occasione ordinate.

Art. 56. Quell'individuo che per giustificati motivi bramerà ottenere una breve esenzione dall'ordinario servizio, dovrà perciò esibire a suo carico un'altro individuo libero ed idoneo che lo rappresenti in sua vece.

Art. 57. Quando un'individuo non potrà prestar servizio per fisiche indisposizioni riconosciute dal medico o chirurgo del corpo, verrà provveduto al suo servizio dall'ajutante colla fazione di un'altro individuo libero ed idoneo, al quale si dovrà il compenso come nel precedente articolo.

Art. 58. Al servizio straordinario per la estinzione degl'incendi sarà rigorosamente e personalmente obbligato in ogni tempo qualunque individuo appartenente al corpo de' vigili, senza veruna eccezione. In tali calamitosi avvenimenti dovrà ciascuno, qualunque sia il suo grado e l'attributo suo, prestarsi promiscuamente a dar mano all'azione più sollecita, e tanto maggiormente, quanto più grave sarà la circostanza.

Art. 59. Allorchè ad un quartiere giunga l'avviso di un incendio da persona che non lo denunci di uffizio, dovrà il capo del posto ritenere presso di se la persona medesima finchè sia verificato l'avvenimento; e si varrà di quella, tanto per la indicazione del luogo, quanto per conoscere dalla sua relazione l'importanza del caso, onde determinare la proporzione del soccorso da spedirsi.

Art. 60. Se l'avviso fosse di piccolo incendio, partirà il capo del posto co'soli individui della sua guardia, lasciando nel quartiere il vigile che si trova di fazione al momento dell'avviso, e trasporterà colla sua guardia il solo carrettino a mano con tutti gli attrezzi che dovrà contenere.

Art. 61. Se l'annunzio fosse d'incendio di gran conseguenza, il capo del posto manderà subito avviso agli altri quartieri, affinchè da' medesimi possa diramarsi la generale chiamata. Provvederà contemporaneamente alla partenza di una macchina idraulica ad uso di carro, col mezzo di cavalli e vettura, quando il luogo dell'incendio si trovasse lontano; e partirà sopra quella unitamente agl'individui della sua guardia, lasciando chi sarà di fazione in quartiere.

Art. 62. Se nel quartiere sarà depositato il carro grande degli attrezzi, il capo del posto, nel mandare avviso al quartiere prossimo, dovrà pure incaricarlo della partenza del carro stesso. Altrimenti tale

partenza avrà luogo da quel quartiere dove prima si rinverrà. Il trasporto di più trombe idrauliche e di altro carro, non dovrà avvenire che per disposizione del comandante, ovvero per giustificati motivi di grande urgenza.

Art. 63. Allorchè, giungendo il capo del posto cogli individui della sua guardia ad un incendio annunciato come di minore importanza, ritrovasse poi esser quello d'assai maggiore del supposto, e tale veramente da esigere più forte soccorso, dovrà spedire celere avviso della urgenza al più vicino quartiere pel provvedimento.

Art. 64. Quando, prima del comandante e degli ufficiali, giungessero ad un incendio le guardie di più quartieri, siccome pure altri individui del corpo, la direzione e il comando dell'azione si assumerà da quello fra tutti gl'individui, il quale sarà maggiore di grado ovvero di anzianità in parità di grado. I soprannumeri accorsi all'incendio, se fossero della classe de' benemerenti, e di quelli che in occasione della loro uscita dal ruolo avessero ottenuto l'avanzamento di grado, ritrovandosi in servizio straordinario, saranno considerati nella condizione e nel grado antecedente.

Art. 65. Al giungere delle guardie ad un luogo ove sarà l'incendio, l'individuo a cui si apparterrà assumere il comando e dirigere l'azione, dovrà primieramente mettere un vigile di fazione all'ingresso del luogo incendiato, onde vietarvi l'accesso

a tutte le persone le quali non appartengano al corpo o all'azione di questo.

Art. 66. Se le diverse condizioni de' luoghi e degl'incendi non permettessero talvolta che detto individuo sia sufficiente all'oggetto enunciato, e fosse opportuno tanto per la libertà della operazione, quanto per la sicurezza delle persone, di allontanare dalle prossimità dell'incendio il concorso delle medesime, potrà l'individuo che eserciterà il comando, affidare tale incarico alla forza de' carabinieri, ovvero a qualunque altra arma già accorsa per sua richiesta, o per proprio ufficio, a fine di mantenere il buon ordine esterno dell'operazione.

Art. 67. Nel ritirarsi che faranno i vigili da un luogo, dopo ottenuta la perfetta estinzione dell'incendio, ne daranno consegna agl'inquilini o ai proprietari se vi fossero presenti, e renderanno loro conto di ogni cosa rinvenuta o preservata dal fuoco. In assenza di questi, ne daranno consegna ai carabinieri, o a qualunque altra autorità competente, prendendo prima notizia precisa de' nomi o numeri de' luoghi incendiati, e di chi ne avrà la proprietà o l'uso, per significarlo nel rapporto da farsene in seguito.

Art. 68. Il rapporto di qualunque incendio sarà fatto dal capo del posto di quel quartiere che primo ne avrà avuto avviso, e che primo sarà giunto all'incendio, e tale rapporto sarà diretto al capi-

tano della compagnia, ed altro simile al comando della piazza.

Art. 69. Ritornata al suo quartiere ciascuna guardia co' propri attrezzi, dovrà riordinare tutte le cose a modo di prima, onde averle in pronto ad ogni nuova occorrenza. Se nell'azione antecedente vi fosse stato danno o perdita di attrezzi, si dovrà giustificare dal capo del posto esser ciò avvenuto senza colpa di alcuno, e ne dovrà fare rapporto per la pronta riparazione.

Art. 70. Quanto a quegli incendi che si presentassero di difficile estinzione, e per cui la operazione de' vigili oltrepassasse il termine della giornata, sarà dal capitano ordinata, per mezzo dell'ajutante, una guardia espressamente per agire su quelli, che sarà fatta in giro di compagnia a guisa di servizio ordinario, e sarà formata di un numero d'individui proporzionati al bisogno, sotto la direzione di un graduato o di un ufficiale, secondo che sarà di ragione, e con le speciali istruzioni che darà il comandante.

Art. 71. Il servizio straordinario per cagione di esperimenti e di esercizi verrà intimato alla circostanza che dovrà aver luogo, sia al quartiere principale, sia altrove.

Art. 72. Il servizio straordinario di scorta o di guardia a monsignor governatore avverrà nelle circostanze consuete delle sue pubbliche funzioni.

Art. 73. Farà parte del servizio straordinario la scorta funebre in occasione di morte di alcun individuo del corpo.

Art. 74. Apparterrà al medesimo servizio straordinario tanto la scorta o guardia che potrà occorrere nelle funzioni della chiesa, ove sarà la riunione per la messa che tutte le domeniche dovrà ascoltarsi in corpo, quanto qualunque altro servizio che potrà occorrere ne' luoghi appartenenti ai quartieri.

TITOLO VI.

Ingresso, avanzamento, e congedo.

Art. 75. Il colonnello direttore e comandante del corpo sarà un distinto soggetto romano, versato in quegli studi che più si convengano al miglior esercizio dell'arte de' vigili, e che tanto per la sua maggiore idoneità, quanto per le sue morali prerogative, avrà meritato la nomina sovrana a tale ufficio.

Art. 76. Questa nomina sovrana potrà anche accadere in anticipazione alla vacanza di quel posto nella persona del tenente colonnello aggiunto al comando, quando egli vi sia, il quale in aspettazione del suo avanzamento, e sotto gli ordini del colonnello direttore e comandante, avrà tutta la

comandante, lo farà col seguente rescritto = *Si ammette in esperimento, tanto di sua condotta morale, quanto di sua idoneità, per durare finchè si crederà opportuno dal superiore comando.*

Art. 87. Non sarà un individuo ricevuto soprannumero se non provi di essere esente da ogni pregiudizio morale e politico, di professare un'arte assolutamente utile e compagna agli esercizi del corpo, di non aver superato gli anni venti di età, di esser ben conformato e sano della persona, di saper leggere e scrivere, di non avere altro servizio che l'obbligo a portare divisa o livrea, di non prestarsi a verun arte o impiego disdicevole, ovvero incompatibile con quello de' vigili, e finalmente di avere il modo onde vestire a sue spese la piccola divisa del corpo.

Art. 88. L'ingresso de' soprannumeri trombetti avverrà nella stessa guisa e con uguali condizioni, tranne l'arte, la quale invece sarà secondo la occorrenza del concerto.

Art. 89. Gli avanzamenti ai gradi onorari non arrecheranno alcun pregiudizio all'altrui anzianità acquistata nello stesso grado, in ciò che apparterrà al conseguimento del soldo.

Art. 90. Ciascun individuo appartenente al corpo de' vigili potrà in qualunque tempo ottenere la dimissione.

Art. 91. Quegl'individui distinti per la loro buona condotta e per la loro idoneità, i quali vorranno uscire dal ruolo senza lasciare il corpo, per prestarsi con obbligazione al servizio degl'incendi, potranno ottenere perciò da monsignor governatore il congedo dal ruolo, e contemporaneamente l'ingresso fra i soprannumeri benemerenti, e potranno altresì vestire a loro carico la divisa del corpo e goderne i privilegi.

Art. 92. Ne' casi di straordinaria benemerenzza, potrà aver luogo l'avanzamento di un grado onorario in quell'individuo che avrà ottenuto il congedo dal ruolo per entrare fra i soprannumeri benemerenti.

TITOLLO VII.

Disciplina del corpo de' vigili.

Art. 93. Ciascun individuo del corpo sarà tenuto, nell'attualità del servizio, alla subordinazione ed al rispetto verso ogni altro individuo di grado a lui superiore.

Art. 94. Dovrà perciò osservare; verso qualunque ordine di officio che da quello gli verrà dato, una ubbidienza passiva ed una pronta esecuzione.

Art. 95. In occasione di servizio straordinario d'incendi, finchè non sopraggiunga altro individuo

di grado maggiore, si dovrà tale ubbidienza e subordinazione a quell'individuo che avrà l'anzianità, quantunque uguale di grado.

Art. 96. Qualunque individuo di grado superiore non potrà mai permettersi di usare ingiurie o modi indecenti verso ogni altro inferiore, per qualsiasi ragione o pretesto di ufficio.

Art. 97. La stessa decenza e rispetto ne' modi dovrà ugualmente usarsi fra uguali, allorchè si troveranno riuniti in servizio.

Art. 98. I graduati, i quali in servizio eserciteranno l'ufficio di capo, dovranno rispondere di tutti i mancamenti che si commetteressero dagli individui loro dipendenti, per quel tempo che durerà la loro incumbenza.

Art. 99. Tutti i mancamenti che si commettessero per parte de' sergenti, caporali e comuni, allorchè sono in servizio, ovvero fuori di quello, ma che vi abbia alcuna correlazione, saranno puniti con uno o più servizi onerosi, in proporzione della gravità del mancamento, che si valuterà più grave se l'individuo fosse recidivo.

Art. 100. Di ogn'individuo, per reiterati mancamenti riconosciuto incorreggibile ed incapace di sottoporsi alle discipline del corpo de' vigili, sarà dal comandante proposta di ufficio a monsignor governatore la espulsione.

Art. 101. Il medesimo avverrà ogni qualvolta un'individuo del corpo si ricusasse di accorrere all'annuncio che gli venga dato di un'incendio.

Art. 102. Sarà ugualmente richiesta a monsignor governatore la espulsione di ogni altro individuo che riportasse dal tribunale condanna per delitto infamante.

Art. 103. È severamente proibito in ogni quartiere, e in qualunque altro luogo ove presterà servizio il corpo de' vigili, il disordine di vino, di crapula, di giuochi, di parole o azioni indecenti, altercazioni e tutt'altro contrario alla rigorosa disciplina, per la quale dovrà sempre rispondere il graduato a cui sarà stato affidato il servizio.

Art. 104. Non sarà permessa ne' quartieri la introduzione delle donne, quando pure sieno mogli o parenti degl'individui di guardia.

Art. 105. Tutti gli oggetti non ancora scaduti ed appartenenti all'abbigliamento ed alla divisa del corpo i quali sono in consegna di ciascun'individuo, dovranno essere da lui custoditi con ogni cura; nè è permesso adoperarli fuori di servizio, nè mescolatamente cogli abiti cittadineschi. È ugualmente vietato di farne prestito o cambio con altri individui, senza esservi autorizzato dal capitano. Chi si permetterà di alienare o far pegno di questi, andrà soggetto a punizione, e sarà inoltre te-

nuto alla restituzione dell'oggetto mancante a carico del suo soldo.

Art. 106. Tutti gli ufficiali, non escluso il medico e il chirurgo, sono obbligati a provvedersi a loro carico di ogni oggetto, appartenente alla divisa del corpo, ciascuno co' segni distintivi del suo grado o del suo attributo, ond'essere decentemente vestiti ogni qualvolta lo esigerà la prescrizione del servizio, ovvero la convenienza di ufficio.

Art. 107. Quell' ufficiale che sotto qualsivoglia pretesto non siasi fornito della divisa o di qualunque oggetto necessario all' uniforme abbigliamento degli altri individui del corpo, ne sarà provveduto di ufficio dal comandante a carico del suo soldo.

Art. 108. Sarà in facoltà del comandante di punire i mancamenti degli ufficiali coll'arresto in loro casa, per ore quarantotto.

Art. 109. Se il medico ovvero il chirurgo non si prestassero alla cura degl'individui infermi appartenenti al corpo, e non eseguissero le visite prescritte, potrà il comandante ritenere sul soldo de' medesimi le mercedi dovute ai professori di cui il malato si sarà in vece prevaluto.

Art. 110. È espressamente vietato ad ogn'individuo del corpo de' vigili di prendere denaro, compenso o donativo in occasione di servizio per incendio, tanto dalle persone interessate al buon esito

dell'azione, quanto da ogni altra estranea persona, sotto qualsivoglia pretesto.

Art. 111. Di tutt' i mancamenti che avranno dato luogo a reclami o a rapporti di ufficio, a carico di qualunque individuo del corpo, si terrà registro nella cancelleria; e secondo la loro qualità o quantità potranno essere di pregiudizio alla sua anzianità, nel caso di avanzamento di grado.

Art. 112. Per ogni altro mancamento commesso dagl'individui del corpo, e che non possa esser considerato come oggetto di semplice disciplina, ne sarà dal comandante rimesso il giudizio a monsignor governatore.

Art. 113. Il permesso di assenza da Roma, riguardo a' sergenti, caporali, comuni e soprannumeri, sarà in facoltà del comandante di accordarlo.

Art. 114. Qualunque ufficiale vorrà assentarsi da Roma, dovrà riportarne il permesso da monsignor governatore, oltre a quello del comandante.

TITOLO VIII.

Amministrazione del corpo de' vigili.

Art. 115. Il comandante presiederà all'amministrazione della somma annuale che sarà approvata dalla congregazione di revisione col mezzo della tesoreria, e che richiederà, secondo i bisogni

da lui riconosciuti, per tutte le spese del corpo ordinarie e straordinarie; rimettendo all'una e all'altra il conto di prevenzione annuale per l'esame e l'approvazione sovrana.

Art. 116. Le spese ordinarie sono i soldi de'gl'individui, le pigioni de' quartieri, le spese di ufficio della cancelleria e de' quartieri stessi.

Art. 117. Le spese straordinarie sono quelle dette di *casermaggio*, di rinnovazione e manutenzione di macchine e attrezzi, di vetture in caso d'incendi, ed altre consimili e necessarie per l'andamento regolare del corpo.

Art. 118. Di mese in mese dovrà il comandante dirigere alla tesoreria il conto di prevenzione approvato da monsignor governatore di Roma, per ottenere anticipatamente quella parte della somma assegnata per tutto l'anno, la quale occorrerà tanto per le spese, quanto pel pagamento de' soldi dovuti agl'individui del corpo, nel seguente mese.

Art. 119. Le richieste di prevenzione di tali somme mensuali, non dovranno eccedere al termine dell'anno la somma totale assegnata dalla congregazione di revisione.

Art. 120. Se le spese dell'anno fossero minori del fondo annuale assegnato, il comandante farà eseguire il deposito delle somme di sopravanzo nella depositaria generale della reverenda camera: se poi si verificassero maggiori, farà richiesta alla

congregazione di revisione con lo stesso mezzo della tesoreria, per ottenere la somma mancante a pareggiare l'esito con l'introito, rimettendo a tale effetto alla divisata autorità superiore il conto generale dell'anno, per giustificarlo in tutte le loro parti ad ogni richiesta.

TITOLO IX.

Gratificazioni e compensi.

Art. 121. Quegl'individui del corpo de' vigili i quali nell'esercizio del loro ufficio, e particolarmente nelle occasioni d'incendio, per alcuna non comune operazione, pel coraggio dimostrato, avranno meritato la superiore considerazione, potranno dal comandante esser proposti a monsignor governatore, onde ottenere alcuna gratificazione o compenso in proporzione di quanto avranno operato.

Art. 122. Il comandante del corpo proporrà ugualmente a monsignor governatore, per lo stesso oggetto, tutti quegl'individui i quali in simili circostanze avranno riportato alcun danno nelle robe e nella persona.

Art. 123. Per tali gratificazioni e compensi sarà assegnato un fondo compreso nella somma annuale approvata dalla congregazione di revisione per tutte

le spese del corpo, sul quale fondo saranno dal comandante alla circostanza proposte a monsignor governatore le parziali erogazioni a favore degli individui verificati meritevoli, onde riportarne la sua approvazione.

TITOLO X.

*Cassa di abbigliamento,
e consiglio per la sua amministrazione.*

Art. 124. Tutte le spese occorrenti per l'abbigliamento della divisa del corpo de' vigili verranno fatte col denaro di una cassa formata da un non interrotto rilascio mensile, di una parte determinata del loro soldo, e questa cassa sarà sempre di assoluta ed esclusiva proprietà individua del corpo.

Art. 125. In favore di questa cassa dovrà perciò ogn'individuo, dal comune fino al sergente (esclusi tutt' i trombetti), rilasciare del proprio soldo mensile bajocchi ottanta per appartenere sempre alla cassa suddetta, senza verun conto individuale di massa.

Art. 126. All'epoca che il vigile entrerà nel ruolo con la percezione del soldo, dovrà ricevere tutti gli oggetti di abbigliamento, spettanti alla divisa del corpo, compresi nelle due ultime rinno-

vazioni ed usati dall'antecessore che non farà più parte del ruolo e che sarà in obbligo di restituirli nello stato di naturale consumo, senza diritto di compenso dalla cassa del corpo, per avere egli già ricevuti gratuitamente gli equivalenti oggetti alla occasione del suo ingresso.

Art. 127. In tal guisa saranno i vigili vestiti e forniti di arma e tutt'altro appartenente alla loro divisa, meno la biancheria e la calzatura, dal momento in cui conseguiranno il soldo, fino a che rimarranno nel ruolo ed in paga; e tutti gli oggetti verranno loro somministrati, con rinnovazione generale per tutti gl'individui della compagnia.

Art. 128. Tale rinnovazione non ha tempo determinato, ma avverrà ogni qual volta ne sarà riconosciuto il bisogno nella compagnia, e vi sarà il fondo corrispondente nella cassa.

Art. 129. Allorchè si debba provvedere all'abbigliamento del corpo, e fare uso della sua cassa, il comandante sarà tenuto convocare un consiglio, il quale verrà formato di un numero d'individui giammai minore di due sergenti, tre caporali e quattro comuni, estratti a sorte dal ruolo della compagnia. A questo consiglio presiederà lo stesso comandante, coll'assistenza del capitano, tenente, sotto tenente ed ajutante sotto ufficiale; e tali ufficiali avranno il voto consultivo, unitamente al

quartier mastro, che in qualità di segretario dovrà notare e mettere in forma regolare le deliberazioni che a maggioranza di voti saranno prese dal consiglio, tanto sull'acquisto de' generi, quanto sul lavoro, per esser poi dallo stesso quartier mastro, con ordine del comandante, mandate ad effetto.

Art. 130. Allorchè al comandante sembri che il voto del consiglio possa esser meritevole di maggior maturità, per sospetto di prevenzione imprevida circa le sue risoluzioni, potrà in atto stesso aumentarne il numero, facendo estrarre a sorte dalla compagnia altrettanti individui nello stesso ordine de' precedenti, e colla maggioranza de' voti deliberare sulle offerte de' vari negozianti ed artisti concorrenti.

Art. 131. Ogni volta che avrà luogo alcun lavoro o acquisto da farsi per l'abbigliamento dovrà rinnovarsi il consiglio con la estrazione di altri individui che dovranno comporlo, e colla esclusione degli individui che avevano formato il consiglio precedente.

Art. 132. Il consiglio, e per esso il comandante, dovrà sempre rispondere della cassa del corpo per l'abbigliamento di tutti gl'individui che lo compongono, inclusi anche i trombetti, i quali andranno esenti dal rilascio de' bajocchi ottanta, e saranno vestiti a carico della cassa suddetta.

Art. 133. E' in facoltà del consiglio, ogni volta che gli sembrerà conveniente per qualunque

particolare motivo, di rimuovere dalla cancelleria del corpo detta cassa, e farne deposito in pubblico banco, conservando lo stesso metodo di amministrazione, tanto pe' progressivi depositi de' mensuali rilasci, quanto pe' pagamenti de' generi acquistati e de' lavori eseguiti.

Art. 134. Allorchè si riunirà il consiglio e sarà stabilita la sua risoluzione, verrà questa scritta con tutte le sue condizioni in un particolare registro dal quartier mastro segretario, e sottoscritta da tutti gl'individui che lo compongono: in sequela di che si verrà alla esecuzione de' contratti da farsi per mezzo del quartier mastro, secondo i termini e le condizioni stabilite dal consiglio medesimo co' negozianti ed artisti preferiti. Dopo che quegli avrà ricevuto il lavoro ultimato, e l'avrà fatto rivedere ed approvare dal consiglio, ne darà consegna al capitano, che eseguirà la intera distribuzione a ciascuno de' vigili. Sarà quindi ordinata dal comandante la rivista dell'abbigliamento su ciascun individuo, in seguito della quale, allorchè avranno avuto luogo tutte le parziali rettificazioni, il capitano farà rapporto in iscritto della perfetta ultimazione del lavoro onde il comandante possa ordinare al quartier mastro il saldo del pagamento.

Art. 135. Il medesimo consiglio, qualunque volta adunato nel modo enunciato, sarà in facoltà di verificare tutte le giustificazioni delle spese

fatte, e riconoscere lo stato effettivo della cassa e l'esatto suo conto.

Art. 136. Sebbene per regola generale le rinnovazioni dell'abbigliamento debbano farsi contemporaneamente per tutti gl'individui soggetti a rilascio, pure in alcune circostanze di parziale deperimento, giustificato da operazioni di servizio straordinario, dovrà adunarsi il consiglio per deliberare sul provvedimento e sulla riparazione della parte danneggiata da farsi a carico della cassa di abbigliamento. La stessa cosa avverrà pure, se mai per malattie contagiose non potesse più farsi uso di alcuni degli oggetti medesimi appartenuti ad individui del corpo.

TITOLO XI.

Privilegi.

Art. 137. Il corpo de' vigili, costituito militarmente quanto alla sua disciplina ed agli onori a lui dovuti, sarà peraltro considerato come corpo civile per adempiere liberamente le obbligazioni de' suoi attributi, incompatibili con ogni altro promiscuo ed estraneo servizio o dipendenza.

Art. 138. Negli avvenimenti d'incendio gl'individui del corpo de' vigili saranno in diritto, dopo giustificata la pertinenza loro, di essere come tali

riconosciuti e rispettati nell'esercizio del loro attributo, da qualunque arma, autorità, e persona, quando pure non vestissero la divisa del corpo.

Art. 139. Tutti gl'individui appartenenti al corpo de' vigili godranno del privilegio del foro nelle cause criminali, il giudizio delle quali spetterà unicamente a monsignor governatore ed al suo tribunale.

Art. 140. Tale privilegio peraltro, essendo distintivo onorifico nella persona del vigile, non sarà comune alla sua famiglia o a verun'altro suo dipendente.

Art. 141. Ogni individuo del corpo de' vigili, per qualsivoglia delitto ed in qualunque tempo venga arrestato, sarà tradotto al carcere del corpo a disposizione del tribunale che ne avrà ordinato l'arresto, per decidere dalla qualità del delitto, se converrà tradurlo nel castel sant' Angelo.

Art. 142. Quando il suddetto individuo non fosse in paga, nè avesse modo di alimentarsi a sue spese, riceverà dai fondi assegnati al corpo baiocchi dieci al giorno per la propria sussistenza.

Art. 143. Se la condanna dell'individuo non fosse per delitto infamante, e se portasse temporanea detenzione, potrà subirla nel carcere del corpo, per mantenersi a suo carico.

Art. 144. Tutti gl'individui che appartengono al corpo de' vigili andranno esenti dalla tassa paten-

te, qualora abbiano precedentemente dichiarato al comandante il luogo, il numero e l'uso della loro bottega, siccome pure tutt' i mutamenti di quella. Il tempo decorso senza tale dichiarazione, non sarà utile per l'esenzione della tassa.

Art. 145. Ogni esecuzione tanto reale quanto personale per mandato di tribunale civile, o di qualunque giudice e autorità competente, non potrà effettuarsi senza l'ordine sottoscritto di monsignor governatore, da non essere ritardato oltre le ore ventiquattro.

Art. 146. Gli oggetti spettanti all'abbigliamento ed alla divisa del corpo non potranno essere compresi nelle esecuzioni reali, sotto pena di nullità.

Art. 147. Ai vigili che amassero di andare a caccia con lo schioppo, sarà rilasciata la corrispondente licenza col pagamento della tassa ridotta, come agl'individui della truppa Civica. Per ottenere tale licenza dovrà esibirsi il documento di pertinenza al corpo, mediante il certificato del tenente colonnello comandante.

Art. 148. L'ufficiale che sarà d'ispezione ai pubblici spettacoli avrà l'ingresso libero nella platea, ed avrà diritto al posto nel banco degli ufficiali.

TITOLO XII.

Disposizioni generali.

Art. 149. Qualunque volta negli avvenimenti d'incendi il corpo de' vigili non ritrovi l'abbondanza occorrente delle acque in uso pubblico, potrà valersi di quelle particolari presso qualsiasi proprietario o inquilino, ed aprire perciò di fatto i luoghi ove queste si trovino rinchiusi, e potrà essere assistito al bisogno dalla forza armata, se mai ne venisse negato l'accesso.

Art. 150. Tale facoltà dovrà estendersi ugualmente ne' casi di grandissima urgenza e di mancanza di ogni altro espediente, all'apertura di chiusini, bottini e condotti.

Art. 151. Quando il corpo de' vigili per trasporto delle macchine in occasione d'incendio debba far uso di cavalli, sarà in facoltà di valersi in ogni tempo di quelli che più sollecitamente potrà trovare ad uso di vettura, ed a chiunque appartenenti, pagandone per altro la giusta mercede col denaro assegnato alle spese del corpo, in proporzione del tempo impiegato e delle distanze percorse. In caso di negativa, è autorizzato a prevalersi della forza e ad aprire, occorrendo, i luoghi ove essi cavalli si trovino rinchiusi.

Art. 152. Tanto la truppa di linea, quanto i carabinieri, durante l'incendio, dipenderanno dal comandante del corpo de' vigili, o da chi dovrà farne le veci in assenza sua: e saranno obbligati di eseguire i suoi ordini, ed invigilare esternamente l'incendio, per rimuovere ogni inconveniente ed agevolare ai vigili la loro operazione.

REGOLAMENTO

Per le giubilazioni ai vigili, e per le pensioni alle loro famiglie.

Art. 1. Ciascun individuo del corpo de' vigili, dopo aver prestato onoratamente un servizio personale, attivo e non interrotto di anni trenta compiuti, avrà diritto di chiedere la giubilazione ed ottenerla a soldo intero; prima di detta epoca potrà domandarla ed ottenerla in proporzione degli anni del prestato servizio, o se trovisi nell'età di sessant'anni compiuti, o se sia affetto da incomodi abituali di sanità che lo rendano inabile a continuare un'utile servizio.

Art. 2. La fisica impotenza a proseguire il servizio sarà riconosciuta, a seconda delle circostanze, da uno o più professori del collegio medico.

chirurgico, da deputarsi dall' eminentissimo arcicancelliere dell'università romana, avuto però riguardo a quello stato permanente di sanità, che avrebbe vietato l'arruolamento dell'individuo.

Art. 3. E' riservato al governo d'ordinare di ufficio, per casi particolari, la liquidazione della giubilazione ancorchè non concorra alcuno degli enunciati estremi.

Art. 4. Il servizio utile per la giubilazione avrà principio dal momento in che l'individuo sarà ammesso a conseguire il soldo in ruolo. Verrà unito, ma ragguagliato con la proporzione e con le norme delle leggi relative, quello prestato in altri impieghi compresi nel beneficio delle giubilazioni, semprechè non vi sia stata la dimissione forzososa, e che fra il servizio precedente e l'ammissione al corpo de' vigili, non sia intervenuta l'interruzione maggiore di due mesi.

Art. 5. Per ogni anno compito di servizio sarà accordato un trentesimo del soldo annuo. L'assegnamento di giubilazione però non sarà mai maggiore del soldo intero, ad eccezione di quanto viene disposto nel seguente articolo.

Art. 6. Nel caso la giubilazione venisse provocata per malattie, per ferite o per altri gravi danni personali incontrati in atti di servizio, e per cause immediate del medesimo, che rendessero l'individuo incapace a continuarlo, oltre la competenza

a termini di legge, ancorchè questa fosse nell'intero soldo, verrà dal direttore del debito pubblico, presidente del consiglio di liquidazione, invocata la particolare sovrana considerazione per un'aumento, a seconda delle particolari e straordinarie circostanze de' casi rimarcati nel rapporto del superiore comando del corpo; e se all'individuo divenuto inabile a servire pel motivo di sopra espresso, non competesse alcuna giubilazione perchè non avesse compito neppure un'anno di servizio utile, sarà sempre invocato in via di grazia un qualche assegnamento, sempre sull'appoggio dell'indicato rapporto.

Art. 7. Qualche straordinaria operazione accompagnata da gravi circostanze di prossimo pericolo di disgrazia, e sostenuta con singolare coraggio, potrà premiarsi, valutandola per un'anno compito di servizio; e se l'individuo esposti a tal pericolo avrà sofferto notevole nocumento personale, potrà premiarsi, attribuendogli anni due di servizio. Gli estremi per l'applicazione di tale disposizione dovranno provarsi con dettagliato certificato del capo superiore del corpo, e sottoporsi all'approvazione del cardinale segretario per gli affari di stato interni.

Art. 8. L'assegnamento di giubilazione sarà computato sul soldo che l'individuo gode all'epoca della concessione della giubilazione, purchè però abbia percepito tal soldo per un biennio compito, altrimenti

si liquiderà la giubilazione sul soldo che avrà conseguito per due anni interi.

Art. 9. Dal computo degli anni di servizio sarà escluso tutto quel tempo nel quale l'individuo sia stato sospeso o dal capo superiore, o dal comandante del corpo; a meno che dalla clausola del rescritto, o decreto di sua reintegrazione, non constasse che la sospensione fu senza sua colpa.

Art. 10. Se taluno fosse stato dimesso dal corpo, ma poi riammesso per grazia, non potrà essergli valutato per la giubilazione che il servizio prestato dal giorno della nuova ammissione alla percezione del soldo in ruolo.

Art. 11. Non avrà luogo la giubilazione, o sarà imputata per l'entrante quantità, quando quegli cui deve accordarsi goda altro impiego governativo o pensione dalla cassa del Governo. Non sarà applicabile questa disposizione se l'ammissione tanto al corpo de' vigili, quanto all'altro impiego fosse stata anteriore al giorno 26 febbraio 1817: come pure se l'uno o l'altro impiego, o anche ambedue, fossero stati conferiti posteriormente a detta epoca, ma con nomina munita di rescritto sovrano. E nel caso di giubilazione o pensione, se la concessione o dell'una o dell'altra fosse stata anteriore al detto giorno 26 febbraio 1817, ovvero posteriore, ma il titolo per conseguirla fosse anteriore all'epoca stessa.

Art. 12. Sul soldo effettivo che ciascun'individuo consegue in ruolo sarà eseguita la ritenuta a favore della cassa delle giubilazioni: quale ritenuta sarà eziandio effettuata sulla giubilazione con le seguenti proporzioni.

Fino alla somma di scudi centoventi annui, sarà dell'uno per cento.

Dagli scudi centoventi, fino agli scudi centotanta, sarà del due per cento.

Dagli scudi centotanta, fino agli scudi duecento quaranta, sarà del tre per cento.

Dagli scudi quattrocentoventi, fino a qualunque somma, sarà del cinque per cento.

Art. 13. Siccome la giubilazione e pensione viene calcolata sul soldo effettivo soltanto, così non avrà luogo la ritenuta su i soprassoldi, su gli accessori di soldo o altri indennizzi di qualunque natura e specie essi siano.

Art. 14. Ogni individuo, allorquando incomincerà a conseguire il soldo effettivo in ruolo, dovrà eseguire a favore della cassa giubilazioni la ritenuta straordinaria di una mensualità di soldo, in dodici rate mensuali eguali; ed in ogni passaggio o avanzamento di grado, che produca aumento di soldo, avrà luogo il rilascio, egualmente straordinario, di mezza mensualità del soldo aumentato, parimenti in dodici eguali rate mensuali. Se si verifichi aumento di soldo innanzi che sia compita la

ritenuta dell'intera mensualità per la prima ammissione, cesserà tale ritenuta, ed incomincerà quella della mezza mensualità nelle dodici rate come sopra. Ed in tal guisa se avrà luogo un nuovo aumento di soldo prima che sia compiuto il rilascio della mezza mensualità per l'altro passaggio, non verrà questo continuato, ed avrà principio quello per la nuova promozione.

Art. 15. Durante la vacanza de' posti, ancorchè ne fosse provvisoriamente sospesa la sostituzione, verrà sul rispettivo soldo continuata la ritenuta ordinaria come sopra.

Art. 16. Il capo superiore del corpo trasmetterà in ogni semestre alla direzione generale del debito pubblico il consuntivo delle ritenute ordinarie e straordinarie, in tutto e per tutto a forma del regolamento di segreteria di stato del 23 dicembre 1832; e nel caso di prima ammissione alla percezione di soldo in ruolo, o di aumento di soldo, unirà in copia conforme con legalità di ufficio le disposizioni che le hanno autorizzate, e ciò a termini delle prescrizioni contenute nella circolare della segreteria per gli affari di stato interni del 26 marzo 1833.

Art. 17. La giubilazione non si potrà godere fuori dello Stato pontificio.

Art. 18. Cesserà la giubilazione tutte le volte che il giubilato assumesse servizio presso qualche altra corte o dominio.

Art. 19. Ne' casi d'inquisizione o di condanna per delitti di natura infamante avranno luogo le disposizioni vigenti verso i giubilati o pensionati della classe degl'impieghi civili, sia per la sospensione, sia per la cessazione della giubilazione o pensione.

Art. 20. Cessando di vivere un'individuo o in attività di servizio o in giubilazione, e lasciando dopo di se i genitori, la vedova ed i figli in minore età, ovvero anche maggiori, ma incapaci per qualunque fisico impedimento a procacciarsi la sussistenza, e le figlie ancorchè maggiori, nubili o vedove, tutti loro avranno diritto ad una pensione relativa all'assegnamento di giubilazione che godeva il defunto, ovvero che avrebbe potuto competere, se all'epoca della morte si fosse dovuto giubilare per fisica impotenza.

§. I. Se rimarrà superstite un numero maggiore di tre individui che abbiano diritto a conseguire la pensione, questa sarà nella rata corrispondente a due terzi dell'assegnamento di giubilazione come sopra.

Se tre individui, avranno la metà.

Se due, o anche uno solo, avranno un terzo.

§. II. Peraltro nella singolarità de' casi, e nel concorso di straordinarie circostanze, potrà invocarsi da Sua Santità una qualche ulteriore benefica disposizione.

Art. 21. Nel liquidare la pensione alle famiglie si desumerà la competenza dall'assegno di giubilazione che il defunto godeva o aveva diritto a godere all'epoca della morte.

Art. 22. Nel caso l'individuo cessasse di vivere in atto di servizio, e per causa immediata del medesimo, la pensione della famiglia, ancorchè uno solo fosse il superstite contemplato dalla legge, sarà la intera competenza di giubilazione del defunto, ed inoltre sarà invocata da Sua Santità una ulteriore beneficenza, abbenchè la pensione fosse nell'intero soldo percepito dal defunto.

Questa disposizione avrà luogo ancorchè l'individuo cessasse di vivere posteriormente alla disgrazia, ma per effetto e per conseguenza della disgrazia stessa, e non più oltre di un mese decorribile dal giorno dell'avvenimento.

Art. 23. Per conseguire la pensione come sopra, i genitori del defunto dovranno provare che non solo trovansi in istato di povertà, ma eziandio che per mancanza di altri mezzi di sussistenza e per inabilità a procacciarsi il vitto co' loro sudori, o per la età o per abituali incomodi di sanità venivano alimentati e mantenuti da' loro figli: ed inoltre se la madre fosse vedova, non sarà ammessa al godimento della pensione se non provi che dopo la morte del padre dell'impiegato abbia sempre conservato lo stato vedovile.

Art. 24. Le vedove però ed i figli otterranno la intera pensione, che in conformità del disposto di sopra potrà loro competere, ancorchè il defunto abbia lasciato un patrimonio in beni rustici ed urbani, in negoziati, in effetti pubblici, in rinvestimenti ed in altri capitali fruttiferi, se però la loro rendita annua non ecceda l'assegnamento di giubilazione che godeva o sarebbe stato in diritto di godere: il capitale che si trovasse in effettivo contante sarà valutato per la rendita che possa ottenersi col medesimo.

Art. 25. Se peraltro la rendita annua del patrimonio lasciato dal defunto superasse l'ammontare dell'assegnamento di giubilazione che godeva, o avesse avuto diritto di conseguire, allora la pensione sarà diminuita in proporzione dell'eccesso dell'annua rendita patrimoniale.

Se poi l'annua rendita del patrimonio lasciato dal defunto duplicasse l'ammontare dell'assegnamento di giubilazione goduto, o dovuto al medesimo, non si farà luogo alla concessione di alcuna quota di pensione.

§. I. Il disposto nell'articolo 24 è applicabile anche a tutti i casi in cui gli aventi diritto alla pensione posseggano beni della specie e della rendita ivi enunciata, qualunque ne sia la provenienza.

§. II. Qualora vi siano più compartecipi di una stessa pensione, la perdita o la diminuzione della medesima è applicabile alle quote de' soli individui che posseggano beni, come al §. precedente; gli altri devono conseguire la relativa quota intiera a termini di legge.

§. III. L'assegnamento di giubilazione accordato o competente al defunto si considera diviso in tante parti eguali, quanti sono i compartecipi alla pensione. Il reddito individuale (nel quale sarà pure computata qualunque pensione, o assegno a carico del governo o di pie istituzioni, nella proporzione che eccede la rispettiva parte di giubilazione) verrà imputato in diminuzione o perdita della quota di pensione dovuta al possessore del reddito medesimo.

Art. 26. Le figlie vedove non potranno conseguire la pensione, nè essere annoverate fra compartecipi, se non conviveranno col padre all'epoca della sua morte; e godendo qualche assegnamento dall'istituto di carità, o dalla cassa giubilazioni per essere state maritate ad altro impiegato, questo assegnamento sarà imputato come all'articolo precedente.

Art. 27. La pensione accordata a più compartecipi ne' casi delle loro mancanze progressive, sarà regolata con le seguenti norme a maggior beneficio de' superstiti:

§. I. Sinchè il numero de' compartecipi non divenga minore di quattro, la pensione verrà mantenuta ne' due terzi.

§. II. Quando il numero sarà ridotto a tre, sarà mantenuta nella quota corrispondente alla metà.

§. III. Se il numero sarà ridotto a due, o anche ad un solo individuo, la pensione sarà sempre mantenuta nella quota corrispondente alla terza parte.

Art. 28. La vedova passando ad altre nozze perderà il diritto di conseguire la pensione o la quota ad essa spettante sulla medesima. Lo stesso si osserverà rispetto alle figlie vedove, ed alle genitrici se, essendo vedove, tornassero a maritarsi.

Art. 29. I figli divenuti maggiorenni cesseranno di godere la pensione o la quota ad essi spettante, e rimarrà sospeso il pagamento se, durante la età minorile, venissero in qualunque maniera impiegati con soldo a carico dello Stato, come pure se fossero mantenuti in qualunque pio stabilimento o collegio a carico di qualche pia istituzione.

Art. 30. Le figlie cesseranno di godere la pensione o la rata rispettiva sulla medesima, avvenuto il loro matrimonio, ovvero la professione monastica; ed anche per loro rimarrà sospeso il pagamento, se fossero collocate in qualche pio stabilimento, ovvero co' prodotti di alcuna pia istituzione, ve-

nissero mantenute in qualche monastero o conservatorio.

Art. 31. Non avrà luogo egualmente, o cesserà la pensione o la quota rispettiva per tutti i suddetti, ne' casi preveduti dagli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento.

Art. 32. Le istanze per ottenere la giubilazione o la pensione saranno inviate dal comando superiore del corpo de' vigili, co' relativi documenti e col suo voto, al direttore del debito pubblico presidente del consiglio di liquidazione, il quale comunicherà la deliberazione del consiglio medesimo, e su essa il comando superiore emetterà l'accettazione o l'interposizione di appello.

Art. 33. Dal giorno primo gennajo 1846 avrà effetto il presente regolamento. Gl'individui che trovansi in servizio potranno ottenere che siano in loro favore valutati gli anni di servizio effettivo decorsi dalla loro ammissione alla percezione del soldo in ruolo, purchè per mezzo di monsignor governatore facciano giungere alla direzione generale del debito pubblico, entro tre mesi, decorren- di dalla emanazione del presente, la dichiarazione di rifondere in favore della cassa giubilazioni le ritenute sul rispettivo soldo, tanto ordinarie quanto straordinarie per la prima ammissione e pe' passaggi conseguiti, e queste ritenute dalla rispettiva ammissione come sopra e promozione, se furono po-

steriori al primo marzo 1817, o da questa epoca del primo marzo 1817, se furono anteriori. La rifusione potrà effettuarsi o a mensuali rate in aumento all'ordinario rilascio, o in rate più proporzionate alle rispettive circostanze economiche, dovendosene però da ciascuno indicare e determinare il modo nella mentovata rispettiva dichiarazione.

Art. 34. Ne' casi di giubilazione de' vigili, o di pensione alle famiglie, la liquidazione della giubilazione e della pensione si farà in ragione degli anni di servizio, incominciando dall'anno 1846, a' quali anni di servizio si aggiungeranno inoltre quegli antecedenti, per cui sia stata effettivamente eseguita la rifusione de' rilasci all'epoca in cui sarà richiesta o ordinata la giubilazione, o sarà avvenuto il caso di assegnarsi la pensione.

Dalla segreteria per gli affari di Stato interni
li 28 dicembre 1845.

MARIO CARD. MATTEI.



(N.º 39.) *Si RIPETONO le norme colle quali si esige, che anche nell'anno corrente, come nei trascorsi debbano darsi alla deputazione dell'annona e grascia le assegni di tutte le tenute dell'agro romano tanto coltivate quanto incoltivate.*

31 DICEMBRE 1845.

NOTIFICAZIONE

La deputazione dell'annona e grascia volendo che il metodo di dare le assegni di tutte le tenute dell'agro romano, tanto coltivate quanto incolte, sia anche nella presente stagione 1845 in 1846 esattamente osservato, siccome lo fu in tutte le altre, ordina quanto segue.

1. Tutti gli agricoltori immediati delle tenute descritte nel cadasto pubblicato l'anno 1783, siano essi proprietari, affittuari, o subaffittuari, dovranno denunciare, nel termine di un mese dalla data della presente, nell'ufficio dell'annona e grascia le rispettive loro tenute, indicando se siano state lasciate incolte, ovvero, in caso contrario, la quantità e la specie delle sementi in esse fatte; tanto per proprio conto quanto per mez-